XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1627

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Disposizioni concernenti il conferimento di incarichi ai medici di medicina generale presso i dipartimenti di emergenza e accettazione, per la trattazione dei casi non urgenti

Presentata il 25 febbraio 2019

Onorevoli Colleghi! — In questi anni è andato sempre più aumentando il numero di pazienti che si rivolge al pronto soccorso, spesso in maniera impropria, con la conseguenza che, soprattutto in determinati giorni della settimana o in alcune fasce orarie giornaliere, i tempi di attesa, per i casi considerati meno urgenti, possono essere anche di molte ore. Questo comporta un evidente sovraffollamento nelle sale di attesa e una condizione di *stress* nella quale si trova inevitabilmente il personale medico e sanitario che lavora nei reparti di emergenza e accettazione.

Il sovraffollamento dei reparti di pronto soccorso, infatti, limita inevitabilmente la risposta e la qualità del servizio sanitario.

Questa situazione deriva da diversi fattori, non ultimi la generale carenza di personale dovuta ad anni di blocco del *turn over* e l'insufficienza delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, che spesso non consentono un'efficace organizzazione del territorio per garantire la continuità assistenziale. Tutto questo contribuisce a fare sì che il pronto soccorso, così come è attualmente, sia soprattutto un luogo dove far confluire la domanda di salute insoddisfatta e dove scaricare le inefficienze di un sistema di assistenza territoriale non in grado di esercitare una funzione di filtro. Questo è uno dei motivi per i quali molti cittadini si rivolgono ai reparti di pronto soccorso, anche se non si trovano in condizioni di criticità, tanto che, una volta sottoposti a valutazione, vengono classificati come « codici bianchi ».

Anche per cercare di dare una risposta a questa situazione, la regione Piemonte, per fare un solo esempio, ha stipulato un accordo con i sindacati dei medici di medicina generale per l'attivazione di un « ambulatorio delle non urgenze » che dovrà affiancare i reparti di pronto soccorso dei XVIII LEGISLATURA A.C. 1627

principali ospedali, prendendo in carico i pazienti non gravi (codici bianchi) che contribuiscono a rendere sovraffollati i reparti di urgenza. L'obiettivo è ridurre gli accessi inappropriati e il ricorso all'intervento specialistico, fornendo allo stesso tempo la migliore risposta assistenziale ai pazienti.

La presente proposta di legge vuole estendere questa importante iniziativa messa in atto nella regione Piemonte a tutto il territorio nazionale, secondo modalità che saranno individuate e approvate con un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

XVIII LEGISLATURA A.C. 1627

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

- 1. Al fine di ridurre il sovraffollamento, anche conseguente agli accessi inappropriati e al ricorso all'intervento specialistico nelle strutture dei dipartimenti di emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere e dei presìdi ospedalieri, garantendo comunque un'adeguata assistenza ai pazienti già sottoposti a valutazione e classificati come casi non urgenti, nell'ambito delle suddette strutture è istituito uno specifico ambulatorio destinato a tali pazienti e gestiti da medici di medicina generale.
- 2. I medici di medicina generale di cui al comma 1 svolgono le attività di diagnosi e di cura nei confronti dei pazienti di cui al medesimo comma 1, nei limiti previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale.
- 3. Ai medici di medicina generale di cui al comma 1 è corrisposto il compenso orario vigente per la continuità assistenziale previsto nella regione in cui ha sede l'ambulatorio di cui al medesimo comma 1.
- 4. Mediante apposito accordo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale si provvede ad adeguare la programmazione regionale degli accordi integrativi regionali a quanto disposto dal presente articolo.
- 5. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.



\*18PDL0061090\*